

Art. 16.

Comunicazione e divulgazione

1. I Servizi fitosanitari regionali predispongono iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosità di *Popillia japonica* e alle misure messe in atto per contrastarne l'introduzione o la diffusione sul territorio italiano.

Art. 17.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il decreto 6 luglio 2017 recante «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana» è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2018

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 117

ALLEGATO I

Modalità di esecuzione dei carotaggi, di cui all'art. 6, comma 2, lettera f), all'art. 7, comma 2, lettera b) e all'art. 8, comma 3, lettera c), per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica*.

Superficie ha ¹	numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

¹ la superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

18A02001

DECRETO 22 gennaio 2018.

Modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione del 19 ottobre 2017 che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di *Solanum tuberosum* L. originarie dell'Unione;

Considerata la necessità di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta dell'8 novembre 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 21 dicembre 2017;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è modificato conformemente all'allegato del presente decreto.


2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal 1° aprile 2018.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2018

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 122



L'allegato IV, parte A, sezione II, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è così modificato:

1) Il punto 18.3 è sostituito dal seguente:

«18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui ai punti 18.1, 18.1.1 o 18.2, del materiale per la salvaguardia delle varietà culturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché delle sementi di *Solanum tuberosum* L. di cui al punto 18.3.1.

- a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.
- b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a) devono:
 - aa) essere sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato ed essere effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;
 - bb) essere effettuati in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale, compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
 - cc) essere effettuati su ogni unità del materiale,
 - mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,
 - mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo:
 - nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:
 - Andean potato latent virus,
 - Arracacha virus B. oca strain,
 - Potato black ringspot virus,
 - Potato spindle tuber viroid,



- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- Virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y^o, Yⁿ und Y^c) e Potato leaf roll virus,
- *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Davis *et al.*,
- *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*,

— nel caso di sementi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione delle sementi di cui al punto 18.3.1, almeno ai virus e viroidi summenzionati;

dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.

c) Qualsiasi materiale non risultato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.»;


2) dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto 18.3.1:

«18.3.1. Sementi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione dei vegetali di cui al punto 18.4.

Constatazione ufficiale che le sementi: provengono da vegetali conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 18.1, 18.1.1, 18.2 e 18.3,

e

a) sono originarie di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann e Kotthoff) Davis *et al.*, *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* e Potato



spindle tuber viroid,

oppure

b) rispondono a tutti i seguenti requisiti:

- i) sono state prodotte in un sito in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui alla lettera a);
- ii) sono state prodotte in un sito in cui sono state realizzate tutte le seguenti azioni:
 - 1) separazione del sito da altre solanacee e piante ospiti di Potato spindle tuber viroid;
 - 2) prevenzione di qualsiasi contatto con personale e oggetti quali attrezzi, macchinari, veicoli, recipienti e materiale d'imballaggio provenienti da altri siti che producono solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid, o adozione di misure igieniche adeguate concernenti il personale o gli oggetti provenienti da altri siti che producono piante solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid al fine di prevenire le infezioni;
 - 3) impiego esclusivo di acqua esente da tutti gli organismi nocivi di cui al presente punto.»

18A02002

DECRETO 5 marzo 2018.

Iscrizione di varietà di mais e sorgo al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

